

Corte di Cassazione | Sezione 3 | Civile | Sentenza | 31 maggio 2018 | n. 13769

GIURISPRUDENZA

Data udienza 7 marzo 2018

Integrale

**Responsabilità professionale - Commercialista - Negligenza -
Danno non patrimoniale - Risarcimento - Condizioni - Danno
materiale - Risarcimento - Esclusione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella - rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6075-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore ad negotia Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 52/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) evocarono in giudizio (OMISSIS), commercialista, deducendo la sua responsabilita' professionale per aver negligenemente eseguito l'incarico di proporre, dinanzi alla competente Commissione Tributaria, opposizione agli avvisi di accertamento loro notificati dall'Agenzia delle Entrate di Ostuni per il pagamento della complessiva somma di Euro 2.185.669,00.

Allegando che i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili perche' proposti tardivamente, chiesero la condanna del professionista al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti.

Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione dell' (OMISSIS), il Tribunale di Brindisi respinse la domanda in relazione al danno patrimoniale dedotto, accogliendola, invece, in ordine a quello non patrimoniale.

La Corte d'Appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che ricorrono per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi.

Hanno resistito con controricorso sia (OMISSIS) che la (OMISSIS) Spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, con riferimento al contenuto degli atti predisposti dall' (OMISSIS).

Lamentano, nelle premesse, che la Corte leccese si era limitata a riesaminare le sentenze della Commissione Provinciale di Brindisi pronunciate in relazione ad altri due ricorsi affidati ad un diverso professionista (aventi per oggetto l'accertamento relativo alla medesima verifica fiscale e ad analoga contestazione concernente la distribuzione di utili extrabilancio da parte delle due societa' (OMISSIS) soc. Coop a rl e della (OMISSIS) Srl, di cui (OMISSIS) e (OMISSIS) erano soci) i quali avevano avuto esito per loro positivo: ma, pur ritenendo che essi costituissero "sicuramente precedenti favorevoli su analoghe istanze di addebito fiscale", aveva affermato che tali decisioni con fornivano elementi convincenti per formulare un giudizio prognostico rispetto alle azioni che l' (OMISSIS) aveva tardivamente introdotto; e, al riguardo, i ricorrenti censurano la decisione assumendo anche che i giudici d'appello, pur soffermandosi sulla valutazione di tali precedenti, avevano omesso del tutto di analizzare il contenuto dei ricorsi tardivamente presentati dal commercialista e fondati su motivi diversi, con cio' formulando un giudizio prognostico del possibile esito della controversia non attendibile, sul quale era stato basato il rigetto dell'impugnazione.

Il motivo e' inammissibile per mancanza di autosufficienza rispetto alla censura sollevata.

La Corte d'Appello, infatti, applicando correttamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 22026/2004; Cass. 11548/2013) ha condiviso la valutazione del Tribunale affermando che, pur pacifica la negligenza del professionista (statuizione dalla quale e' dipesa la condanna per il danno non patrimoniale), una valutazione prognostica dei ricorsi non consentiva di ritenere che sarebbero stati accolti.

I giudici d'appello, al riguardo, hanno anche puntualizzato, con motivazione approfondita, che non poteva giungersi ad una diversa valutazione, anche tenendo conto dei ricorsi proposti dagli appellanti quasi contestualmente ma affidati ad un diverso commercialista (i quali avevano avuto per loro esito favorevole), in quanto, oltre a mancare la certezza di uniformita' dell'orientamento delle varie sezioni della Commissione Tributaria adita, i profili delle violazioni contestate ed oggetto della controversia in esame erano differenti (v. pag. 7 secondo cpv sentenza impugnata).

E tanto premesso, questa Corte rileva, in riferimento alla censura di omesso esame prospettata ed in relazione al preliminare vaglio di ammissibilita' del ricorso, che e' stato in esso riportato solo un insignificante stralcio del ricorso alla Commissione Tributaria,

incompleto e riferito per lo piu' alla rubrica del primo motivo ivi proposto (cfr. pag. 11 secondo cpv): il requisito di cui all'articolo 366, n. 6 (cfr. per la stretta attinenza al caso in esame Cass. 16147/2017) non risulta, pertanto, soddisfatto.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione degli articoli 1176, 1218 e 2236 c.c.: contestano il giudizio prognostico formulato dalla Corte leccese, assumendo anche che non era stato considerato che se il commercialista avesse depositato tempestivamente i ricorsi, avrebbe anche avuto la possibilita' di presentare, a sostegno delle proprie ragioni, "motivi aggiunti" e di fornire prova contraria delle contestazioni attraverso cui sarebbero aumentate le possibilita' di accoglimento.

Il motivo e' inammissibile sia perche' i ricorrenti chiedono in questa sede una non consentita rivalutazione del merito del giudizio prognostico formulato dalla Corte leccese (invero fondato su rigorose basi logiche e su un argomentato esame delle risultanze processuali), sia perche' prospetta un argomento nuovo, specificamente dedotto per la prima volta in sede di legittimita' nella quale, come e' noto, non puo' trovare ingresso.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi in favore di ciascun contro ricorrente oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 7 marzo 2018

Massima redazionale

**Responsabilità professionale - Commercialista - Negligenza -
Danno non patrimoniale - Risarcimento - Condizioni - Danno
materiale - Risarcimento - Esclusione**

Il commercialista negligente paga solo il danno non patrimoniale e non quello “materiale”, se i ricorsi da lui proposti, per contestare un accertamento, sono inammissibili perché depositati in ritardo.
